



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Servizio: **Servizio Istituzionale e Risorse**

Ufficio: **POLIZIA MUNICIPALE**

IL SINDACO **Gianni Bressan**

ORDINANZA n° 70 del 10/08/2018

Oggetto: Disposizioni sulla circolazione-accompagnamento di cani e cavalli nelle aree pubbliche

IL SINDACO

Considerato che si verificano spesso episodi nei quali cani vengono lasciati liberi ed incustoditi dal proprietario o dai conduttori permettendo ad essi di girovagare liberamente sulle strade, piazze e su tutte le altre aree pubbliche;

Visto che giungono, sempre più numerose da parte dei cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti sia igienico-sanitari derivate dalle deiezioni che cani e cavalli lasciano a terra che dall'impatto di trovarsi faccia a faccia con animali incustoditi, a volte anche di taglia grande,

Ritenuto quindi necessario ed indispensabile dettare disposizioni e regole precise sulla detenzione e condotta dei cani allo scopo di evitare riprovevoli episodi;

Considerato che il proprietario del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, rispondendo sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dallo stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità totale per il relativo periodo;

Dato atto che effettivamente esiste un reale disagio per il cittadino determinato dalla noncuranza del proprietario/conduttore;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della repubblica (n 320/1954 e successive modificazioni);

Visto l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n 833 e successive modificazioni;

Vista la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia con la Legge 4 novembre 2010, n 201, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Vista la legge 14 agosto 1991, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo", e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 marzo 2003, n52;

Visti gli articoli 544-ter, 672 e 727 del codice penale;

Viste le disposizioni della Legge Provinciale n 4/2012 che sostiene la tutela degli animali di affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali;

Visto il D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge del 24/11/1981 n. 689 – modifiche al sistema penale;

Visto il T.U.LL.RR.OC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n 3/L;

Sentito il parere del Servizio Veterinario Provinciale;

Nel pubblico interesse

ORDINA

1. Ai proprietari o conduttori di cani (di qualsiasi taglia), nella loro gestione e conduzione su marciapiedi, strade aree pedonali, aree verdi, parchi, parchi gioco, zone attrezzate per bambini, spiagge autorizzate alla circolazione con il cane, campagne ad uso agricolo se non di proprietà, e tutte le aree pubbliche o adibite ad uso pubblico in genere , **di munirsi ed avere sempre con sé il sacchetto o paletta o altri prodotti similari per la raccolta delle deiezioni atte alla completa asportazione** dal suolo comunale, da smaltire nel secco-residuo. Sia il sacchetto che la paletta utilizzati per la raccolta delle deiezioni dovranno essere immediatamente disponibili da parte degli accompagnatori degli animali ed essere esibiti per la visione ogni qualvolta vengano richiesti dagli organi addetti al controllo;
2. Ai proprietari dei cani (di qualsiasi taglia) o ai detentori anche temporanei, ai fini di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose, **di rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte** dal cane o da altri animali (anche i cavalli) in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in particolare nei marciapiedi, nei porticati e negli altri spazi pedonali aperti al pubblico;
3. Ai proprietari di cani e cavalli o conduttori, di utilizzare il guinzaglio ad **una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico**, e di ridurre detta misura quando è necessario per evitare molestie o pericolo ad altre persone o animali; il cane di indole pericolosa o aggressiva deve essere munito anche di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischi per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, sono esentati dal presente articolo i cani da caccia nel periodo di apertura venatoria ed i cani da pastore in uso al servizio del gregge;
4. Che dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, sia istituito il **divieto di condurre cani (di qualsiasi taglia) anche se al guinzaglio, sulle spiagge dei laghi ricadenti sul territorio di Valledlaghi e sulle relative zone di balneazione**, ad eccezione dei:
 - Cani guida per ciechi (L 25 agosto 1988 n:376);
 - Cani addestrati al sostegno delle persone diversamente abili purché nell'esercizio delle loro funzioni;
 - Cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando utilizzati per il servizio.

È consentito condurre il proprio cane (con il massimo di due unità contemporaneamente a conduttore) **nelle spiagge del Lago Santo e nelle spiagge del Lago di S.Pantaleone**, con le modalità sopra descritte (guinzaglio, sacchetto o paletta o altri prodotti similari per la raccolta delle deiezioni e museruola come specifica nel punto 2). Su queste spiagge viene inoltre data la possibilità di balneare assieme al proprio cane, con la prescrizione, che, nel caso dovesse essere sguinzagliato, venga fatto subito prima dell'entrata in acqua. Il cane dovrà essere immediatamente legato all'uscita dall'acqua;

Al fine di limitare al massimo il sovraffollamento della spiaggia è vietata l'introduzione di cani da parte di associazioni cinofile od addestratori;

Le violazioni alla presente ordinanza e l'inosservanza, anche di una sola delle disposizioni sopra indicate sono punite, fatta salve le disposizioni penali in materia, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00 (raddoppiate in caso di recidiva fatta, entro un mese);

Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni gli organi indicati dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n 689;

È posta a carico dell'U.T.C. comunale l'installazione della relativa segnaletica nei luoghi interessati dal presente dispositivo;

Sono abrogati eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente;

contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla data della pubblicazione all'albo comunale al T.A.R. di Trento, in via alternativa entro 120 giorni, dalla data della pubblicazione all'albo comunale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Gianni Bressan-

Copia della presente è inviata a: Ufficio Tecnico Comunale Terlago, Stazione Carabinieri Vallelaghi Vezzano, Stazione Forestale Vallelaghi Vezzano , Ufficio Polizia Locale Vezzano